26 aprile 2016

### Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

Via G. Falcone e P. Borsellino, 41

01100 VITERBO

# ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Il sotto	oscritto	
nato a	ii	
reside	nte in	
Via _		
CODI	CE FISCALE	(indicare obbligatoriamente
	cittadino italiano	
	cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia dal _	
	apolide	
	PREMESSO	
	che ha iniziato un procedimento civile R.G. N.	
	che intende iniziare un procedimento civile	
dinanz	zi al:	
	Tribunale di Viterbo;	
	Tribunale di Viterbo Sezione Distaccata di	
	Giudice di Pace di	
nei co	nfronti di:	
reside	nte a:	
	<u>n caso di separazione,</u> sia consensuale che giudiziale, indicare gi (art.706 C.P.C.)	l'ultima residenza comune dei

Dovendo questo Consiglio dell'Ordine assolvere all'onere di verificare la non manifesta infondatezza dell'istanza di ammissione al patrocinio,

#### l'istante deve indicare inoltre

angenguele e giudigiele discomie congiunto e giudigiele disciple di bari
consensuale o giudiziale, divorzio congiunto o giudiziale divisione di beni risarcimento danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto, etc) con indicazione di cari elemente utile al fine della individuazione della competenza territoriale
indicazione di ogni elemento utile al fine della individuazione della competenza territoriale
le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche ecc.)
allegare
copia dei documenti relativi alla controversia (es. atto di citazione, ricorso, raccomandate ricevute, contratti, intimazioni, perizie di parte, sentenza di separazione, omologa, titoli esecutivi, etc) che di seguito si elencano:
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, può essere ammesso a patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, <b>non superiore a € 11.528,41</b> e che, se l'interessato convive con il coniuge e con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, salvo che la controversia riguardi diritti della personalità
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti i nucleo familiare con lui conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti all'imposta sul reddito delle persona fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Preso atto di quanto sopra il sottoscritto, ai sensi dell'art. 79, I comma lett. C) del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
Con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione:
di disporre di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima
dichiarazione pari a Euro, che sommato a quello dei propri familiari
conviventi ammonta ad Euro
Qualora l'ammontare del reddito dell'istante o l'ammontare della somma dei redditi dell'istante dei componenti della sua famiglia sia pari a zero si invita il dichiarante a indicare tale valore con l'espressione <u>"zero"</u> in lettere.

Che la propria famiglia è costituita, oltre che dall'istante, dalle seguenti persone (indicare le generalità complete e il Codice Fiscale):

1)					nato a
	il	/	/	, residente in	
	Via_				_ COD. FISC
2)					_ nato a
	il	/	/	, residente in	
	Via_				COD. FISC
3)					_ nato a
	il	/	/	, residente in	
	Via_				COD. FISC
4)					nato a
	il	/	/	, residente in	
	Via _				COD. FISC

Poiché, a norma dell'art. 79, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, il sottoscritto allega

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 125 D.P.R. 115/2002, che di seguito si richiama:

"Sanzioni (art. 125): chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza od il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 ad euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento od il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene previste al comma 1 si applicano nel confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera d)."

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la sua personale responsabilità:

che, ai sensi dell'art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art.12-ter della L. 125/2008, alla data odierna non è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309) limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80;
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il sottoscritto prende atto, altresì, di quanto disposto dall'art. 134 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, il cui contenuto si riporta:

#### RIVALSA

- 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
- 2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
- 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
- 4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
- 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'art. 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei comma 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Prende atto altresì, che ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 115/2002 se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Tanto premesso

a terzi.

Viterbo,

#### FA ISTANZA

di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel suindicato giudizio.

Autorizza alla ricezione dei successivi provvedimenti emessi da parte del Consiglio dell'Ordine					
legli Avvocati di Viterbo il difensore					
PEC					
Viterbo,					
Firma dell'interessato					
Con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni					

## \* Allegare fotocopia documento d'identità valido

N.B. Ai sensi dell'art. 124 DPR 115/2002 l'istanza può essere depositata dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

\*\*\*\*

Spazio riservato all'Ufficio		
Istanza depositata da		_
Viterbo lì	La Segreteria	